Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE, AREA 1 (MINISTERI) - ANNO 2012.

In data 22 aprile 2013 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone, 181, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme (v. allegato 1), per la sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo per l'applicazione dell'art.7 della legge n. 362 del 1999 per il personale di comparto – anno 2012.

PRESO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n.0017175 dell'11 aprile 2013 ha comunicato la certificazione positiva dell'ipotesi di accordo sindacale del 11 dicembre 2012 concernente i criteri per l'applicazione dell'art. 7 legge 362/99 – personale dirigente per l'anno 2012, avvenuta a seguito dell'accertamento congiunto della compatibilità economico – finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalle norme di legge e dalla contrattazione nazionale, effettuato – ai sensi dell'art.40 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 –dal medesimo Dipartimento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, richiamando altresì quanto previsto dall'art. 67 comma 3 del D. L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, che ha definito i nuovi criteri di utilizzo delle risorse di cui all'art. 7 della L. 362/1999, *correlando le stesse, quale trattamento accessorio all'apporto individuale degli Uffici e all'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati nella medesima disposizione*;

PRESO ATTO che il MEF – IGOP con la nota n. 23598 del 5 aprile 2013 ha richiesto che in sede di sottoscrizione definitiva la relazione tecnica, rielaborata secondo le osservazioni, venisse allegata all'accordo;

LE PARTI CONVENGONO

Di sottoscrivere definitivamente l'allegata Ipotesi di Accordo concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 per il personale dirigente anno 2012 siglata in data 11 dicembre 2012, tenuto conto delle osservazioni di cui alle premesse.

La relazione tecnica rielaborata secondo le osservazioni formulate dal MEF –IGOP di cui alla nota citata in premessa, fa parte integrante dell'accordo in esame.

Roma, 22 aprile 2013

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE PUBBLICA

Prof. Luca Pani

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FP/CGIL _____

CISL/FPS _____

UIL/PA Dirigenti _____

CONFSAL-UNSA _____

DIRSTAT _____

~~CIDA~~/UNADIS _____

ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM _____

Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL' ART. 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 PER IL PERSONALE DIRIGENTE, AREA 1 (MINISTERI) - ANNO 2012.

In data 11 dicembre 2012 si sono riunite presso l'AIFA, in Via del Tritone n.181 - Roma, la delegazione di parte pubblica e quella di parte sindacale, di cui al foglio firme (v. allegato n. **1**), per la stipula dell'ipotesi di accordo per la definizione dei criteri per l'attribuzione dell'indennità perequativa ex art. 7 legge 362/99 – personale dirigente per l'anno 2012.

Le parti dopo ampia ed approfondita discussione:

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, in particolare il comma 7;

VISTO il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: *"Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326"*, così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012;

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

VISTO l'art. 18, comma 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, che ha previsto l'estensione, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il DPCM 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei Conti il 26 aprile 1996 con il quale in esecuzione dell'art. 18 del decreto legislativo n. 502/1992, *ut supra*, il personale del Ministero della Sanità appartenente alle qualifiche funzionali VII, VIII e IX dei citati profili professionali è stato inquadrato nel primo livello dirigenziale del ruolo sanitario;

CONSIDERATO che, con l'adozione del DPCM 13 dicembre 1995 e con la sottoscrizione dei successivi contratti collettivi di lavoro si sono venute a creare sensibili differenze retributive tra gli appartenenti del ruolo sanitario e le altre categorie di personale in servizio presso il Ministero della Salute;

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità") che prevede - in relazione alla accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della Sanità, poi Salute, in materia di vigilanza, di ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi e, allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale – la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407/1999, concernente l'incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità;

VISTO l'art. 3, comma 8 del decreto legge n. 1 del 2001, convertito con modificazioni in legge n. 49 del 2001, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della Sanità (poi Salute), comunque operante presso il medesimo Ministero;

TENUTO CONTO degli scopi perequativi delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e, dell'art. 3, comma 8, del decreto legge n. 1/2001, convertito con modificazioni in legge n. 49/2001, norme entrambe finalizzate all'armonizzazione dei trattamenti economici del personale del Ministero della Salute e attualmente in seguito alla sua istituzione, anche dell' AIFA;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 6 aprile 2006, di trasferimento di personale dal Ministero della Salute all'Agenzia Italiana del farmaco, in particolare l'art. 3;

TENUTO CONTO altresì che per le ragioni suesposte i compensi oggetto del presente accordo sono riconosciuti al personale in servizio presso l'AIFA, ivi incluso il personale in comando o assegnazione temporanea da altre amministrazioni in base ad un provvedimento debitamente formalizzato, con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato";

VISTO il CCNL Area Dirigenza del 21 aprile 2006;

VISTI i protocolli di accordo di contrattazione sui criteri di utilizzo del FUD dei precedenti esercizi;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 141 del 1 agosto 2011;

VISTO l'art. 5 commi 11- a, b, 11-quinquies e 11-sexies del D. Lgs. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modifiche in Legge 7 agosto 2012 n.135, "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

VISTA la nota AIFA del 27 luglio 2011, concernente la ricostruzione storica dei fondi contrattuali;

VISTA la determina n. 231 del 22 ottobre 2012 di costituzione del FUD per l'anno 2012;

VISTO il verbale n. 215 del 22 ottobre 2012 del Collegio dei sindaci revisori che ha certificato le somme relative alla costituzione del FUD 2012;

CONVENGONO

(Art. 1)

1.Per i motivi indicati in premessa e considerati in particolare, gli scopi perequativi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 49, del 2001, di destinare complessivamente all'istituto economico, oggetto del presente accordo, l'importo necessario per la corresponsione al personale dirigente non appartenente all'area sanitaria, di compensi idonei ad assicurare, compatibilmente con le risorse a disposizione, la massima armonizzazione dei trattamenti economici percepiti dal personale in servizio presso l'AIFA.

(Art. 2)

1.L'ammontare del Fondo da destinare all'indennità oggetto del presente accordo, certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti per l'anno 2012, al netto della riduzione del 10% di cui all'art. 67 comma 5 del decreto legge 112/2008, è pari a €. 268.660,00 (duecentosessantottomilaseicentosessanta/00) al lordo dei contributi previdenziali.

(Art. 3)

1.L'indennità di cui al presente accordo sarà corrisposta a tutto il personale dirigenziale dell'AIFA, di ruolo e con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato non appartenente alla dirigenza dell'area sanitaria, nonché al personale dirigenziale in posizione di comando da altra amministrazione.

(Art. 4)

1.L'indennità in oggetto verrà corrisposta tenendo conto della modernizzazione dei processi lavorativi e del miglioramento qualitativo raggiunto dall'organizzazione nel suo complesso. Si terrà, altresì conto, in ossequio con le nuove normative di settore in materia di trattamenti economici aventi carattere fisso e continuativo, della partecipazione alle attività da parte del personale coinvolto sulla base degli obiettivi raggiunti dal singolo ufficio.

Le parti convengono quindi di ripartire l'intera quota relativa all'art. 7, legge n. 362/1999 con le seguenti modalità:

1. l'indennità spettante sarà proporzionata in funzione dell'incarico assegnato al dirigente nel periodo, anche parziale, in esame ovvero dell'indennità di posizione contrattuale percepita;
2. l'indennità spettante, verrà rapportata al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'ufficio in cui il dirigente ha svolto la propria attività secondo le seguenti modalità:
   - 100% della retribuzione per obiettivi raggiunti almeno all'80%;
   - 70% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 70% e il 79%;
   - 50% della retribuzione per obiettivi raggiunti in una misura tra il 51% e il 69%;
   - Non verrà erogato alcun importo per risultati inferiori al 51%.
3. L'indennità sarà corrisposta in relazione alla data di assunzione in servizio, di cessazione dal servizio, alle aspettative o ad altre fattispecie che comportino una riduzione o una sospensione del trattamento economico fondamentale.
4. Eventuali somme residue verranno ridistribuite proporzionalmente sulla base della percentuale individualmente raggiunta.

Letto, firmato e sottoscritto

Roma,

La delegazione di parte pubblica:

Le OO.SS.:

FP/CGIL

CISL/FP

UIL P.A. Dirigenti

CONFSAL/UNSA

DIRSTAT

CIDA/UNADIS

ANMI-ASSOMED.SIVEMP-FPM